

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE - Anno 2021

Principi generali

art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006 - art. 31, decreto legislativo 150/2015

La fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, è subordinata al rispetto degli **accordi e contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e al **possesso della regolarità contributiva** attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007, articolo 9 e le indicazioni tecniche di cui al messaggio inps 13414/2013.

Gli incentivi all'assunzione, inoltre, non spettano qualora:

- l'assunzione avvenga in attuazione di un **obbligo di legge** o di **contrattazione collettiva**;
- l'assunzione violi il **diritto di precedenza** alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine;
- il datore di lavoro abbia in atto **sospensioni dal lavoro** connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi in cui l'assunzione avvenga per professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o sia effettuata in unità produttive distinte da quelle interessate dalla sospensione dal lavoro;
- l'assunzione si riferisce a **lavoratori che siano stati licenziati** nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di **collegamento** o **controllo**.

Nei casi in cui gli incentivi richiedano il requisito dell'**incremento occupazionale netto** rispetto alla forza lavoro mediamente occupata; il calcolo deve essere effettuato **mensilmente** in riferimento all'intera organizzazione del datore di lavoro, attraverso la comparazione del numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno (ULA) dell'anno successivo all'assunzione (**circolari inps nn. 48 e 49/2018 e circolari inps nn. 102/2019 e 104/2019**).

Ai fini della determinazione del diritto e della durata delle agevolazioni, i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, si **cumulano**.

Molte disposizioni agevolative richiedono per l'accesso al beneficio il rispetto dei limiti previsti dalla cosiddetta regola del "**de minimis**" (200 mila euro di "aiuti pubblici" nell'arco di 3 esercizi finanziari) con riguardo al concetto di **impresa unica**.

Per le agevolazioni soggette all'autorizzazione della Commissione europea e rientranti nel "Quadro di aiuti temporaneo Covid 19 (cd. **Temporary framework**)" il limite di aiuti, fino al 31 dicembre 2021, è pari a 1.800.000 euro.

Esonero contributivo strutturale

art. 1, commi 100 e seguenti, legge 205/2017,

così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 160/2019.

Sono abrogati i commi da 1 a 3 dell'art. 1 bis, decreto legge 87/2018 convertito nella Legge 96/2018.

Circolare Inps n. 40/2018

Circolare Inps 57/2020

esonero del 50% dei contributi entro il **limite di 3 mila euro** su base annua per **36 mesi** per le assunzioni (anche trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di lavoratori **under 35** (**under 30 dal 2021**) che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altri nell'arco della loro vita lavorativa (non ostacola l'accesso all'esonero un contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto a tempo indeterminato o risolto prima della sua conclusione per licenziamento o dimissioni svolto presso altro datore di lavoro).

Le assunzioni premiate sono quelle effettuate sia nell' **anno 2019** che quelle realizzate entro il **31 dicembre 2020**.

esonero contributivo totale triennale (entro il limite massimo di **3.000 euro** all'anno) per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani **neodiplomati** o **neolaureati** entro i **sei mesi successivi al conseguimento del titolo di studio**, a condizione che il giovane abbia svolto presso il datore di lavoro assumente un periodo di **apprendistato di primo livello (qualifica/diploma) o terzo livello (alta formazione)** o un' **attività di alternanza scuola – lavoro** (nella misura di almeno il 30% delle ore previste).

Esonero contributivo under 36

Legge 178/2020, art. 1, commi 10 - 15

Esonero totale dei contributi, entro il limite massimo di **6 mila euro su base annua** per un periodo pari a **36 mesi** (48 per le regioni abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria, sicilia e sardegna) per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (no apprendistato)** di lavoratori **under 36** (35 anni e 364 giorni) **privi di un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato** (nono sono di ostacolo all'incentivo precedenti rapporti di lavoro domestico, intermittente e di apprendistato svolto presso altro datore di lavoro).

Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo **1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022**. Il datore di lavoro che assume non deve aver effettuato licenziamenti economici individuali e collettivi nel **6 mesi** precedenti l'assunzione né deve procedere nei **9 mesi successivi** a licenziamenti della stessa natura.

L'incentivo è cumulabile con quello previsto nei casi di "assunzione lavoratori disabili" e lavoratori "beneficiari di Napsi".

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE - Anno 2021

Esonero contributivo donne

Legge 178/2020, art. 1, commi 16 - 191
 Circolare Inps n. 32/2021
 Legge 92/2012, art. 4, commi 8 - 11

Esonero contributivo Semestrale

Decreto Legge 104/2020, artt. 6 e 7

Circolare Inps 133/2020

Bonus Sud

Decreto Direttoriale n. 178/2019 e
 311/2019

Circolare Inps n. 102/2019

Incentivo "IO Lavoro"

Decreto Direttoriale Anpal n. 52/2020 e
 Decreto Direttoriale Anpal n. 66/2020

Circolare Inps 124/2020

**Solo per assunzioni effettuate nel
 corso dell'anno 2020**

Esonero totale dei contributi, entro il limite massimo di **6 mila euro su base annua** per le assunzioni di **donne prive di impiego regolarmente retribuito da sei mesi** (se occupate in professioni o attività caratterizzate da un'accentuata disparità occupazionale di genere o se residenti in aree svantaggiate) **o 24 mesi** (ovunque residenti) e **di donne di età non inferiore a 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi** effettuate nel periodo **1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022**.

L'esonero compete per **12 mesi** in caso di **assunzione a termine** (anche in caso di proroga del rapporto) e per **18 mesi** in caso di **assunzione a tempo indeterminato** o **trasformazione a tempo indeterminato** di un precedente contratto a termine agevolato.

La condizione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dallo stato di disoccupazione in senso tecnico e si configura nell'assenza, nel periodo di sei o 24 mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o nell'assenza di attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore rispettivamente a 4.800 euro e a 8.145 euro su base annua.

L'assunzione agevolata deve realizzare un **incremento occupazionale netto** (a livello di gruppo di imprese).

Esonero totale dei contributi nella misura massima di **8.060 euro** su base annua, per un periodo di **sei mesi**, in caso di **assunzioni a tempo indeterminato** (con esclusione del contratto di apprendistato, di lavoro domestico e intermittente) e **trasformazioni** di contratti a tempo determinato intervenute nel periodo **15 agosto 2020 – 31 dicembre 2020**.

I lavoratori assunti non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso il datore di lavoro che li assume nei **sei mesi precedenti**.

Trattandosi di intervento generalizzato non soggiace alla regola del cd. "de minimis".

Nel settore **turismo** e **stabilimenti balneari** lo esonero spetta per un periodo massimo di **tre mesi** (più altri sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato) anche in conseguenza di assunzioni a **tempo determinato** (necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione Europea)

All'incentivo sono ammessi anche i datori di lavoro che abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa per causali "Covid-19".

decontribuzione totale (entro il tetto di **8.060 euro** all'anno) per **12 mesi** in caso di **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato**, anche in **somministrazione** o con **contratto di apprendistato professionalizzante**, effettuate nelle **regioni del Sud** (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) nel periodo **1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019**, di lavoratori **disoccupati** di **età compresa tra i 16 e i 34 anni** ovvero che abbiano compiuto **35 anni di età** e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (DM 17 ottobre 2017).

sgravio contributivo totale (entro il tetto massimo di **8.060 euro** su base annua) per un periodo di **12 mesi** per l'assunzione, nel periodo **1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020**, di **"disoccupati"** di età compresa tra i **16 e i 24 anni** ovvero con **25 anni di età e oltre** (in questo secondo caso il lavoratore deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi) con **contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale)** anche a scopo di **somministrazione** o con **apprendistato professionalizzante** e anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a termine** (lo sgravio è **cumulabile** con l' **esonero strutturale previsto dalla legge 205/2017** e con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari di **reddito di cittadinanza**).

I suddetti lavoratori **non devono aver avuto** con il datore di lavoro che li assume un **rapporto di lavoro subordinato** negli **ultimi sei mesi**.

L'incentivo è **cumulabile** con l'esonero under 35 di cui alla legge 205/2017, entro comunque il limite di 8.060 euro su base annua, ed è generalmente fruibile entro i limiti del **regime de minimis** e oltre tali limiti solo qualora l'assunzione determini un **incremento occupazionale netto**.

L'opzione tra l'uno o l'altro dei requisiti è rimessa al datore di lavoro che deve darne comunicazione all'Inps in sede di presentazione della domanda telematica.

L'incentivo deve essere fruito entro la data del **28 febbraio 2022**.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE - Anno 2021

Giovani eccellenze

Art. 1, commi 706 e seguenti, Legge 145/2018 come modificato dall'art. 1, comma 11. Legge 160/2019

Esonero contributivo entro il limite massimo di **8 mila euro** per un periodo di **12 mesi** in caso di assunzione **a tempo indeterminato** di **under 30 laureati magistrali** (non fuori corso) che abbiano conseguito il titolo con votazione di **110 e lode** nel periodo **1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019** e di **under 34** che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nel predetto periodo.

L'esonero è riconosciuto anche in casi di assunzione a tempo parziale e di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Le condizioni per la gestione dell'esonero sono le stesse adottate dalla **legge 205/2017** per l'assunzione di **under 35**.

Le altre assunzioni agevolate in vigore

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (di primo livello)

Legge 205/2017, articolo 1, comma 1110, lettera d)

Legge 160/2019, articolo 1, comma 8 decreto legge 137/2020 convertito nella Legge 176/2020, art. 15 bis (cd. maxi decreto ristori)

rispetto alle altre tipologie di apprendistato che prevedono l'applicazione di un'aliquota contributiva ridotta nella misura del 10%, all'apprendistato di primo livello si applica una contribuzione ulteriormente ridotta al **5%**, lo sgravio del contributo naspi e fondi interprofessionali (**1,61%**) e **l'esonero dal contributo per il licenziamento**.

Per i datori di lavoro che occupano **fino a 9 dipendenti** lo sgravio contributivo è **pari al 100%** per i prime **tre anni** di contratto (periodo di riferimento anni **2020-2021**)

Apprendistato senza limiti di età con lavoratori in naspi o mobilità

Decreto legislativo 81/2015, articolo 47, comma 4

Messaggio inps 2243/2017

Interpello Ministero Lavoro 5/2017

riduzione contributiva (10%) per 18 mesi in caso di assunzione di lavoratori beneficiari di **indennità di mobilità** cui si aggiunge **l'incentivo economico** pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spetta al lavoratore per il residuo periodo; **riduzione contributiva (11,61%)** per 36 mesi in caso di assunzione di **lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (naspi, dis - coll)**.

Esonero dall'obbligo della **formazione di base o trasversale**.

La fattispecie costituisce una **disciplina speciale** destinata a favorire il reinserimento lavorativo di soggetti fuoriusciti momentaneamente dal mercato del lavoro (decisivo per l'impiego di lavoratori già qualificati il nuovo **progetto formativo**).

Assunzione di lavoratori beneficiari di Naspi

art. 2, comma 10 bis, legge 92/2012 circolari Inps 175/2013 e 194/2015

incentivo pari al 20% del trattamento di disoccupazione che sarebbe spettato al lavoratore in caso di sua assunzione con contratto **a tempo pieno e indeterminato**, anche in caso di **trasformazione** di un precedente rapporto a termine, per il tempo residuo di percezione della Naspi.

Assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

art. 4, commi 8 - 11, legge 92/2012 circolare Inps 111/2013

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi (DM 17 ottobre 2017)

art. 4, commi 8 - 11, legge 92/2012 - circolare Inps 111/2013 - messaggio Inps 6319/2014

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate o impiegate in particolari professioni o settori economici (decreto interministeriale 16 ottobre 2020, n.234) prive di impiego da almeno sei mesi

art. 4, commi 8 - 11, legge 92/2012 circolare Inps 111/2013 - messaggio Inps 6319/2014

riduzione contributiva pari al 50% per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t. indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato.

“Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020

per il periodo 2017/2020” adottata il 23 settembre 2016 con decisione

C(2016) 5938 final (per l'individuazione delle aree svantaggiate)

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE - Anno 2021

Assunzione di lavoratori in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di cigs da almeno 6 mesi

art. 4, comma 3, legge 236/1993 – circolare Inps 22/2007 – nota ministero del lavoro 1677/2016

Assunzione di lavoratori in ricollocazione

articolo 1, comma 136, legge 205/2017

Assunzione di lavoratore in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità presso datori di lavoro con meno di 20 addetti

art. 4, decreto legislativo 151/2001

Bonus assunzioni disabili

art. 10, decreto legislativo 151/2015 circolare Inps 99/2016

Bonus giovani genitori

art. 1, comma 42, legge 247/2007 – decreto interministeriale gioventù/economia 19/11/2010 – circolare Inps 115/2011 - messaggio Inps 7376/2015 – interpello 16/2016

Detenuti anche ammessi al lavoro esterno – semiliberi

art. 1, comma 2, legge 193/2000 – decreto Ministero giustizia 148/2014 - provvedimento Agenzia entrate 153321/2015 circolare Inps 27/2019

Assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc)

Decreto legge 4/2019 convertito nella Legge 26/2019, art. 8 circolare Inps 104/2019

contribuzione pari a quella versta per gli apprendisti (10%) per un periodo di **12 mesi** in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore deve fruire del trattamento cigs al momento dell'assunzione (messaggio inps 19269/2006).

riduzione contributiva pari al 50%, entro il limite massimo di 4.030 euro su base annua, per un periodo pari a **12 mesi** in caso di assunzione a tempo determinato (proroga a 18 mesi in caso di trasformazione a t.indeterminato) e per un periodo pari a **18 mesi** in caso di assunzione a tempo indeterminato, di lavoratori coinvolti in “**accordi di ricollocazione**” nell’ambito dell’intervento di integrazione salariale straordinaria che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo abbiano fatto richiesta dell’ **assegno di ricollocazione (adr)**.

riduzione del 50% dei contributi in caso di contratto a tempo determinato di somministrazione (l’assunzione può avvenire con un mese di anticipo rispetto all’inizio del congedo) in sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità/parentale o in congedo per malattia del figlio; il beneficio è applicabile fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al **79%**;

Incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il **67 e il 79%**;

Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per la durata di 60 mesi, in caso di assunzione e tempo indeterminato o determinato non inferiore a 12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al **45%**.

incentivo pari a 5 mila euro in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di **genitori (età non superiore a 35 anni) di figli minori, iscritti alla specifica banca dati inps titolari o disoccupati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro non stabili (a termine, in somministrazione, intermittente, collaborazioni)**.

credito d'imposta (520 o 300 euro mensili) e riduzione contributiva pari al 95% in caso di assunzione con rapporto di lavoro non inferiore a 30 giorni.

Necessaria stipula di **apposita convenzione** con l’istituzione penitenziaria.

Accedono al beneficio le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio **all’interno degli istituti penitenziari**, impiegano persone detenute e internate.

Non è ammesso il beneficio in riferimento alle persone che si trovano agli arresti domiciliari.

esonero contributivo nel limite dell’importo del Rdc spettante al lavoratore entro il tetto mensile di 780 euro per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già godute dal beneficiario, con un minimo di **5 mensilità** (in caso di assunzione di un beneficiario in rinnovo di Rdc l’incentivo ammonta a 5 mensilità in misura fissa).

L’assunzione deve essere a **tempo pieno e indeterminato**.

Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato alla circostanza che il datore di lavoro assumente abbia comunicato la vacancy nell’apposita piattaforma Anpal (**nota anpal 10878, del 5 agosto 2019**).

Il datore di lavoro che licenzi il lavoratore beneficiario di Rdc **entro i 36 mesi successivi all’assunzione** (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo) dovrà restituire l’incentivo fruito.

La fruizione dell’incentivo è riconosciuta entro i limiti del **regime de minimis e a condizione che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto**.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE - Anno 2021

Assunzione di giovani diplomati in ambito tecnico professionale a conclusione del ciclo di studi

Decreto legge 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, art. 49 bis

Assunzione di donne vittime di violenze di genere

Art. 1, comma 220, Legge 205/2017
DM 11/05/2018
Circolare inps 53/2020

Assunzione di lavoratori svantaggiati da parte di cooperative sociali

Legge 381/1991
Circolare inps 134/2002
Circolare inps 27/2019
Interpello Ministero del Lavoro 17/2015

Assunzione di dirigenti disoccupati

Legge 266/1997
DM 27 ottobre 2007
Nota Ministero del Lavoro 12/2008

esonero parziale dei contributi (da stabilirsi con apposito DM) per un periodo di 12 mesi a favore di datori di lavoro che assumano con **contratto a tempo indeterminato** neodiplomati tecnico professionali e che abbiano effettuato erogazioni liberali di importo **non inferiore a 10 mila nell'arco di un anno** a favore delle istituzioni scolastiche.

Riduzione della contribuzione previdenziale per un importo massimo pari a **350 euro mensili** (su base giornaliera euro 11,29) per un periodo di 36 mesi in caso di **assunzione a tempo indeterminato** (1° gennaio – 31 dicembre 2018) anche a mezzo di rapporto di lavoro domestico di donne vittime di violenza di genere così come definite dall'articolo 5 bis, del decreto legge 93/2013, da parte di **cooperative sociali** di cui alla legge 381/1991.

I datori di lavoro interessati possono effettuare le operazioni di conguaglio entro il mese di novembre 2020.

Sgravio totale dei contributi per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente di **persone svantaggiate** (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari).

Le persone svantaggiate devono costituire **almeno il 30%** dei lavoratori della cooperativa.

Contributo pari al **50%** della **contribuzione previdenziale e assistenziale** per una durata massima di **12 mesi**.

Necessaria **convenzione preventiva** tra agenzia di somministrazione e associazioni datoriali e sindacali dei dirigenti.

La contribuzione agevolata ammessa in favore del **contratto di apprendistato** si configura non tanto come beneficio contributivo bensì come **riduzione contributiva** specifica e ordinaria per la particolare tipologia contrattuale (nota ministero del lavoro 1677/2016).

Con sentenza (1075/2019) la Corte d'appello di Milano proprio in ragione di quanto sopra ha stabilito che la contribuzione ridotta per gli apprendisti non è, pertanto, subordinata al requisito della regolarità contributiva (**Durc positivo**).

Per conoscere i recapiti e gli indirizzi delle sedi di tutti i centri per l'impiego del Veneto accedi a <http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti>

Per informazioni e registrazione al Cpl online utente Cittadino:
<https://www.cliclavoroveneto.it/appcpi>

Per informazioni e registrazione al Cpl online utente Azienda:
<https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende>

